

**REG. (UE) 1305/2013**  
**PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali**  
**SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo**  
**l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,**  
**compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il**  
**miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia**  
**e risorse idriche**  
**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue**

**BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

# INDICE

<b>SEZIONE I - DESCRIZIONE REQUISITI E CONDIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 4 - BENEFICIARI AMMISSIBILI .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, AREA D’INTERVENTO E AZIONI SOVVENZIONABILI .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE II - PROCEDIMENTO E OBBLIGHI GENERALI.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 8 – IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9 – FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 12 - INTEGRAZIONI, RITIRO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI DELLE DOMANDE .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 13 - RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI - MODALITÀ DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 14 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON IL BENEFICIARIO .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 22 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI .....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 23 – ALLEGATI.....</b>	<b>19</b>

## Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)

Sottomisura 4.3: Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

Tipologia di operazione 4.3.1: Investimenti in infrastrutture irrigue.

### Articolo 1 - Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

Direttiva 2000/60/CE;

Reg. (UE) n. 1303/2013;

Reg. (UE) 1305/2013;

Reg. (UE) 1306/2013;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014;

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014;

Reg. di esecuzione (UE) 809/2014;

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con decisione (C2015) 8312 del 20/11/2015

R.D. n.1175/1933;

Art. 863 C.C.;

Art. 25 C.P.C;

D.P.R. 663/1972;

L.241/1990 e ss.mm.ii.;

D.P.R. 445/2000;

D. Lgs.228/2001;

D.P.R. 327/2001;

D. Lgs 196/2003;

D.lgs. n. 82/2005

D. Lgs 152/2006;

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;

D-L n. 208/2008 convertito con legge n. 13/2009

D.P.R. 207/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 50 del 2016

L. 136/2010;

D.P.C.M. del 22/07/2011;

Decreto Interministeriale n. 143/2013;

Decreto MIPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015;

Decreto MIPAAF n. 180 del 23/01/2015 e ss.mm.ii.;

Decreto MATTM 24 febbraio 2015, n. 39;

Decreto MIPAAF 31/07/2015;

Decreto MIPAAF n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

D. Lgs 50/2016;

Decreto MIPAAF n. 13003 del 31/05/2016 di approvazione dei criteri di selezione;

D.P.C.M. approvazione Piani di gestione idrografici:

- Alpi Orientali: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Bacino Padano: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino Settentrionale: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Bacino del Serchio D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino centrale D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino meridionale: D.P.C.M. 27/10/2016;

-Sardegna: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Sicilia: D.P.C.M. 27/10/2016;

Lettera MATTM n. 24869 del 22/12/2016.

## Articolo 2 – Definizioni

**Autorità di Gestione (AdG):** Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

**Beneficiari:** Enti irrigui, ossia soggetti giuridici con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'art.863 c.c. che:

- hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario);
- hanno competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
- al momento della presentazione della domanda di sostegno sono titolari di concessione di derivazione, come definita nel presente articolo;
- in seguito alla presentazione ed approvazione della domanda di sostegno realizzano le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico a valere sulla sottomisura 4.3.

**Concessione di derivazione:** concessione all'utilizzo ed al prelievo delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 relativa all'operazione per la quale è stata presentata domanda di sostegno, propria dell'ente irriguo proponente o del Consorzio di secondo grado al quale è associato ovvero titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla Regione.

**Condizioni di ammissibilità:** Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettate dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.

**Condizionalità ex ante per le risorse idriche:** impegni e condizioni definiti nell'accordo di partenariato e nel PSRN 2014-2020 che devono essere rispettati ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 1303/2013.

**Demarcazione:** individuazione, ai sensi dell'art. 6(2) del Reg. UE 1305/2013, degli ambiti di competenza del programma nazionale e dei programmi regionali tali da non sovrapporre e quindi duplicare gli interventi stessi.

**Domanda di sostegno:** la domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.

**Domanda di pagamento:** la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di pagamento finale.

**Impegni:** azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.

**Lavori:** lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione eseguite sulla base di un progetto esecutivo.

**One Time Password (OTP):** codice temporaneo valido per un limitato intervallo di tempo per una sola firma digitale trasmesso all'utente tramite sms.

**Organismo Pagatore (OP):** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

**Operazione:** ai sensi dell'art. 2 punto 9 del Reg. UE 1303/2013, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;

**Progetto:** elaborato progettuale completo in ogni dettaglio, redatto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 23 del D. Lgs.50/2016.

**Progetto di attività:** documento che descrive l'insieme delle attività da realizzare da parte del beneficiario, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del presente bando. Il progetto di attività può includere anche interventi per i quali non si richiede il finanziamento ma che completano le opere da realizzare.

**Proponente:** potenziale beneficiario.

### **Articolo 3 - Finalità ed obiettivi**

La sottomisura ha come obiettivo quello di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso la realizzazione di investimenti che migliorino la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione della risorsa idrica a fini irrigui. Le operazioni finanziate con la sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1, pertanto, in conformità al fabbisogno "F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali" del PSRN ed in linea con la Priorità P5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" connessi con gli obiettivi della Focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" individuati nell'Accordo di Partenariato, devono essere finalizzate all'adeguamento, all'ammodernamento, al miglioramento ed al recupero dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (reti e invasi), o alla realizzazione di nuovi bacini di accumulo, nonché al riutilizzo dei reflui a scopo irriguo. Tali operazioni contribuiranno alla competitività delle produzioni agricole e zootecniche nazionali e delle filiere produttive ad esse connesse.

Si sottolinea il carattere extra-aziendale dei progetti finanziabili.

Si precisa infine che i progetti che con la misura si intendono finanziare, perseguendo il risparmio idrico attraverso la riduzione delle perdite, l'accumulo di acque e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento concorrono anche al rispetto degli obiettivi trasversali del Programma "Ambiente" e "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" ed al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico n. 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" partecipando direttamente alla quantificazione del risultato atteso RA 6.4 "Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere" dando attuazione all'azione "6.4.6 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura (Focus area 5.A)" assegnata dall'Accordo di partenariato al PSRN.

### **Articolo 4 - Beneficiari ammissibili**

Il sostegno è diretto agli Enti irrigui, come definiti all'art.2, che svolgono, per proprio statuto, attività a servizio, direttamente e indirettamente, di una pluralità di utenti e/o aziende, in forma collettiva. Resta escluso l'accesso al sostegno, anche in forma associata, per le singole aziende agricole le quali possono avvalersi del sostegno previsto dai PSR regionali.

Per avere diritto alla concessione ed al pagamento del contributo pubblico per la sottomisura 4.3 i proponenti devono rispettare le condizioni di ammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per tutta la durata dell'operazione.

La titolarità della concessione di derivazione, come definita all'art. 2, deve essere posseduta e quindi dimostrata, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva.

Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti.

### **Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'intervento e azioni sovvenzionabili**

#### **5.1 Condizionalità ex ante per le risorse idriche**

Sono ammissibili gli investimenti presentati da beneficiari le cui attività sono espletate nelle Regioni che, alla data di scadenza del bando, abbiano recepito le linee guida approvate con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 luglio 2015 e abbiano adottato il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 febbraio 2015, n. 39.

## **5.2 Criteri di ammissibilità (cfr. Allegato n.2a)**

I progetti presentati devono soddisfare i criteri di ammissibilità specificati nel PSRN approvato il 20 novembre 2015 e di seguito riportati:

### **Criteri di ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni (cfr. Allegato n.2a)**

**A1.** Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e immediatamente realizzabili. A livello tecnico-normativo, l'esecutività individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell'iter autorizzativo e rappresenta, dunque, l'attività di progettazione esecutiva, come definita dal codice degli appalti (d.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni);

**A2.** In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento solamente progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possano entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema realizzabile per stralci funzionali;

**A3.** In caso di investimenti che possono avere effetti negativi sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque, l'ammissibilità dell'investimento è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento; nella valutazione si terrà conto anche dell'eventuale effetto cumulato dei progetti;

**A4.** Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere stato approvato secondo la normativa nazionale un Piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA), per l'intera area su cui è previsto l'investimento nonché per le altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento;

**A5.** Le misure che prendono effetto in virtù del Piano di gestione di cui al punto precedente (in conformità all'art. 11 della DQA) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state specificate nel relativo programma di misure;

**A6.** I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già installati o devono essere installati a titolo dell'investimento;

**A7.** Gli Enti beneficiari possono accedere al sostegno se, al momento della presentazione della domanda sono titolari di concessione di derivazione, come definita dall'articolo 2, con le modalità stabilite dall'articolo 4.

### **Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. (cfr. Allegato n.2a)**

In aggiunta ai criteri di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

**B1.** Sono ammissibili esclusivamente investimenti che, in base ad una valutazione ex ante, offrano un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% ed il 25%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente secondo quanto riportato nella successiva tabella 1;

Tale risparmio, inoltre, deve essere coerente con quanto stabilito per gli interventi d'irrigazione previsti a livello regionale.

**Tabella 1** – Percentuale minima di risparmio idrico potenziale da garantire per tipologia di azioni sovvenzionabile

AZIONI SOVVENZIONABILI	PERCENTUALE DI RISPARMIO POTENZIALE
A. Recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico	>= 6% (Nota)

B. Realizzazione di bacini (accumuli) interaziendali a gestione consortile (capacità superiore ai 250.000 mc)	>= 5%
C. Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue	>= 15
D. Miglioramento sistemi di adduzione e reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	>= 15
E. Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	>= 15
F. Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione	> =10%
G. Investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrica utilizzata per il sollevamento delle acque	<i>Non richiesto dal regolamento</i>
H. Investimenti in sistemi di telecontrollo	> =10%
I. Investimenti per il riutilizzo irriguo di acque reflue	<i>Non richiesto dal regolamento</i>

Nota: con riferimento ai bacini il risparmio idrico potenziale è valutato in termini di mancato prelievo da corpi idrici.

**B2.** In caso di investimenti che insistono su corpi idrici che, per motivi inerenti la quantità d'acqua, sono ritenuti in condizioni non buone dal piano di gestione del bacino idrografico, in aggiunta a quanto previsto al punto B.1, gli investimenti devono garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento, valutata ex ante e verificata ex post. Il risparmio idrico effettivo dovrà essere raggiunto su base annua e tale riduzione effettiva dovrà essere calcolata rispetto al consumo medio annuo degli ultimi 7 anni, basato sui volumi misurati (se prima dell'investimento esistevano misuratori) o stimati (se non esistevano misuratori).

**B3.** Nei casi in cui lo stato quantitativo del corpo idrico non sia ancora stato definito e formalizzato dalle autorità competenti si applicano le disposizioni previste per i corpi idrici in condizioni meno che buone di cui al punto B2.

Nel caso di investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica ovvero per investimenti nella creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua reflua depurata riutilizzata che non incidano su corpi idrici superficiali o sotterranei non si applicano i criteri di cui ai punti B1 e B2, ma esclusivamente i criteri di ammissibilità di cui al punto A.

### **Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti che comportano aumento netto della superficie irrigata (cfr. Allegato n.2a)**

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata, possono essere considerate superfici irrigate le superfici che non sono irrigate al momento della richiesta di sostegno, ma nelle quali negli ultimi 7 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto.

Nel caso di aumento netto delle superfici, in aggiunta ai criteri di ammissibilità di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

**C1.** Lo stato del corpo idrico interessato dall'investimento deve essere stato ritenuto in "condizioni buone o ottime" dal piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti la quantità d'acqua.

**C2.** Un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque.

E' possibile derogare al criterio di ammissibilità C1, in tale caso si applicano, tuttavia, i seguenti criteri:

**C3.** L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua è combinato con un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione al quale si applica il criterio B1;

**C4.** L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua assicura una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. La riduzione effettiva è calcolata in base a quanto indicato nel criterio B2.

E' possibile, inoltre, derogare al criterio di ammissibilità C1 per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione, rifornito dall'acqua di un bacino esistente, approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

**C5.** Il bacino in questione è identificato nel pertinente Piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della Direttiva 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);

**C6.** Al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sui prelievi totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

**C7.** Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);

**C8.** L'investimento in questione non comporta prelievi al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

**Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti misti che comportano sia il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione sia un aumento netto della superficie irrigata (cfr. Allegato n.2a)**

In caso di progetti misti che, cioè, possono coinvolgere sia il miglioramento delle attrezzature esistenti sia un aumento netto della superficie irrigata (ad esempio, riparazione ed estensione di uno schema irriguo) si applicano le condizioni di cui al punto A per l'intera operazione, le condizioni di cui al punto B per la parte degli investimenti che riguardano miglioramenti delle strutture esistenti nonché le condizioni di cui al punto C per la parte dell'investimento relativa all'aumento della superficie irrigata.

**5.3 Aree di intervento e demarcazione**

La sottomisura 4.3 si applica a tutto il territorio nazionale, tenendo conto della demarcazione tra il PSRN e i PSR regionali come richiesta dall'art. 6(2) del Reg. (UE) 1305/2013 e specificata nel PSRN 2014-2020.

Pertanto, la presente sottomisura non si applica agli interventi che, anche parzialmente, ricadono, e/o servono aree ricadenti in Regioni i cui PSR, alla scadenza del presente bando prevedano interventi sulla sottomisura 4.3 che possano riguardare operazioni previste dal PSRN. Tale condizione sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di concessione del contributo.

Si ricorda che la demarcazione tra il PSRN e i PSR regionali prevede che nell'ambito del PSRN siano ammessi investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, arrivando, quindi, "sino al cancello dell'azienda agricola".

Non sono ammissibili gli investimenti relativi alle Regioni rientranti in Distretti idrografici per i quali il Piano di gestione delle acque non sia stato ancora approvato secondo la normativa nazionale alla data di scadenza del bando.

**5.4 Azioni sovvenzionabili (cfr. Allegato n.2b).**

Gli interventi ammissibili a contributo sono investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile.

Con particolare riferimento agli invasi, oltre ad avere carattere interaziendale, essi devono avere una dimensione pari o superiore a 250.000 mc ed essere prevalentemente al servizio delle imprese agricole associate dell'Ente beneficiario.

I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile di invaso.

Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del presente bando, ciascun **proponente** può presentare domanda di sostegno per un unico **progetto di attività** contenente una o più delle **azioni sovvenzionabili** elencate di seguito le quali, nel complesso, costituiscono l'**operazione** oggetto di finanziamento.

L'operazione dovrà avere un valore massimo complessivo non superiore ai 20 milioni di euro e un valore minimo di 2 milioni, importi questi da intendersi comprensivi di IVA, ove dovuta, come previsto dall'articolo 6 del presente bando sulle spese ammissibili.

I progetti devono riferirsi a una o più delle seguenti azioni sovvenzionabili:

- a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;
- d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori);
- e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto);
- f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi;
- g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione;
- h) investimenti in sistemi di telecontrollo;
- i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

## **Articolo 6 - Spese ammissibili**

### **Art. 6.1 – Condizioni generali**

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle voci del quadro economico dell'operazione, redatto conformemente al modello allegato al presente bando (cfr. Allegato n. 3). Le spese ammissibili, come indicate nell'allegato n. 4, potranno essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed andranno rendicontate come descritto all'art. 10 del presente bando, fatte salve quelle sostenute per spese generali di cui all'articolo 45, punto 2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che saranno considerate ammissibili a decorrere dalla data di approvazione del PSRN 2014-2020.

Ai fini dell'ammissibilità delle spesa si fa riferimento alle disposizioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dei fondi FEASR 2014/2020 ed alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (pubblicate sul sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)) nonché ad ogni altra disposizione prevista dal presente bando.

Si specifica che le modalità di copertura delle spese prevedono il rimborso delle stesse laddove le opere siano state regolarmente eseguite e collaudate.

Il beneficiario finale è tenuto a:

- conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Organismo Pagatore Agea, al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati;
- garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti l'operazione e l'accesso a tutta la documentazione relativa.

Saranno disposti controlli amministrativi contabili anche sul posto, sia di natura finanziaria sia di natura operativa nonché sulla qualità e corretta esecuzione dei lavori finanziati con il presente contributo, sulla base di quanto previsto dalla normativa europea.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, a discrezionalità dell'AdG, potrà essere richiesto al beneficiario di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio dalla stessa indicato.

Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che, nei casi più gravi, potranno

comportare anche la revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.

Nell'Allegato n. 12 è riportata la Tabella delle riduzioni e sanzioni che individua le ipotesi di riduzioni del finanziamento concesso e l'applicazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi in capo al beneficiario.

#### **Art.6.2 – Spese generali e I.V.A.**

La percentuale massima ammessa per le **spese generali** ammonta al **12 %** dell'importo calcolato come somma delle seguenti voci di costo: I) lavori, II) forniture, III) espropri, IV) oneri di allaccio, V) oneri di discarica, VI) lavori in economia. Tali spese generali riguardano oneri ed attività inerenti le fasi di: progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, realizzazione e collaudo. A titolo indicativo e non esaustivo esse comprendono quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 agli art.li n.23 comma 11, n.25 comma 12, n.26 comma 5, n.77 comma 10.

Si precisa altresì che, con riferimento all'I.V.A., quest'ultima sarà ammessa a rimborso ove non recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della legislazione nazionale come disposto dall'art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013.

## Sezione II - Procedimento e obblighi generali

### Articolo 7 - Presentazione della domanda di sostegno

Per presentare le domande di Sostegno è necessario che il proponente:

- abbia costituito o aggiornato il proprio Fascicolo Aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC del proponente o altra PEC a ad esso riferibile; le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sono contenute nel D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015;
- abbia registrato la propria anagrafica sul portale AGEA divenendo utente qualificato.

Ogni proponente, come individuato all'art. 2 del presente bando, può presentare un'unica domanda di sostegno relativa ad un'unica operazione costituita da uno o più progetti esecutivi, così come definiti ai sensi della normativa nazionale sui contratti pubblici, funzionalmente connessi tra loro e coerenti con gli obiettivi della presente sottomisura all'interno della medesima area gestionale-amministrativa.

La domanda di sostegno, i cui elementi costitutivi sono riportati in Allegato n. 1, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it) sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

La documentazione inerente la domanda di sostegno ed i relativi progetti devono essere presentati secondo quanto descritto nel manuale utente di cui all'allegato 11 e i cui aggiornamenti saranno pubblicati sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it).

Non sono ricevibili le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quanto previsto dal presente bando.

Le domande di sostegno possono essere presentate con le modalità sopra descritte a partire dal 15 febbraio 2017 e fino al 30 giugno 2017. Le domande pervenute al di fuori dei limiti sopra indicati sono da considerarsi non ricevibili.

L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di richiedere l'invio di documenti allegati alla domanda di sostegno in modalità cartacea al fine di agevolare l'esame della Commissione di valutazione di cui all'art. 9.2 del presente bando. In caso di difformità tra la documentazione elettronica allegata alla domanda di sostegno e quella inviata in modalità cartacea farà fede quella elettronica.

### Articolo 8 – Impegni e altri Obblighi

In applicazione dell'articolo 71 del Reg. UE n. 1303/2013, i beneficiari del contributo pubblico, pena il recupero dello stesso contributo, nei 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore, non possono effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**Il proponente** con la sottoscrizione della domanda si obbliga a:

- 1) osservare gli indirizzi forniti dall'Autorità di Gestione al momento della concessione del contributo (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post);
- 2) addivenire all'aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione entro il termine perentorio di n.12 (dodici) mesi dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, pena la revoca del finanziamento (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post);
- 3) ad intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche" (tipologia di controllo: amministrativo);
- 4) a mantenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);
- 5) a trasmettere al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento (tipologia di controllo: amministrativo);
- 6) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l'espletamento delle attività ispettive al personale incaricato (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);

7) utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni del presente bando garantendo il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici (tipologia di controllo: amministrativo);

8) a dare tempestiva comunicazione, all'Autorità di Gestione e all'Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno (tipologia di controllo: amministrativo);

9) a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. (tipologia di controllo: amministrativo);

10) a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);

11) a rispettare la normativa dettata in materia di informazione e pubblicità definita nell'allegato III del Reg.UE 808/2014 (cfr. Allegato n.10) (tipologia di controllo: in loco ed ex-post).

#### **Dichiarazioni:**

Il proponente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia, si applicano le norme penali previste all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente bando, assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni costituenti la medesima domanda e riepilogate nell'Allegato n.6 al presente bando.

Alla dichiarazione si dovrà allegare la deliberazione dell'Organo competente di adesione alla sottomisura e conferimento del mandato al Legale Rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

## **Articolo 9 – Fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno**

### **9.1: Istruttoria delle Domande di sostegno**

Conformemente a quanto indicato dal Reg. UE n. 809/2014 tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. In particolare vengono effettuate verifiche in ordine:

- alla ricevibilità delle domande;
- al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi sia oggettivi, di cui agli art. 4 e 5 del presente bando, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.

La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale della stessa nonché il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento della domanda di sostegno. Tale verifica verrà eseguita automaticamente dal sistema informativo SIAN attraverso il quale è stata inoltrata la domanda di sostegno per cui domande incomplete o fuori termine saranno dichiarate irricevibili.

In relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità, l'Autorità di Gestione (AdG) procede alla fase istruttoria verificando la documentazione comprovante il possesso degli stessi e le dichiarazioni rese dal beneficiario. Per ciascuna delle verifiche di ammissibilità di cui sopra verrà redatta apposita lista di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, l'AdG, entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento della verifica, comunica al beneficiario, con le modalità di cui all'art. 15, l'inammissibilità totale o parziale della domanda di sostegno, allegando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità. L'AdG si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per la fase di valutazione in base ai criteri individuati dal presente bando al fine di definire la graduatoria provvisoria.

Sulla base degli esiti istruttori, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, l'AdG del PSRN con proprio atto provvede ad approvare l'elenco delle domande di sostegno ammesse alla successiva fase di selezione e valutazione. Provvede, inoltre, a darne comunicazione ai singoli proponenti tramite posta elettronica certificata. Con la medesima modalità, ai proponenti delle domande valutate con esito negativo

viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi gli atti verranno pubblicati sul sito del MIPAAF.

La procedura di riesame è disciplinata dall'art.10 bis della L.241/1990.

Successivamente, per le domande ritenute ammissibili, si procederà alla selezione degli interventi secondo criteri definiti nella tabella allegata (cfr. Allegato n.7), al fine di compilare una graduatoria unica nazionale e alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

### **9.2 - Selezione dei progetti**

Tutti i progetti relativi alle domande di sostegno ritenute ammissibili dall'AdG come stabilito all'art. 9.1 saranno oggetto di procedura selettiva da parte di una Commissione nominata dalla stessa AdG dopo la scadenza del presente bando. La Commissione, in relazione alla verifica del criterio di selezione a.1 di cui all'allegato 7 selezione, potrà audire i rappresentanti dell'Autorità di bacino nazionali che svolgono le funzioni di autorità distrettuali.

E' previsto un sistema di attribuzione di punteggi obiettivo e non discriminatorio e sarà previsto un punteggio minimo di 40 punti/su 100, al di sotto del quale i progetti saranno esclusi dal sostegno.

I criteri di selezione dei progetti sono riportati in dettaglio nella tabella allegata (cfr. Allegato n.7) che costituisce parte integrante del presente bando.

### **9.3 - Assegnazione del finanziamento**

Sulla base degli esiti istruttori, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, nonché degli esiti della Commissione di valutazione, l'AdG emana con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria dandone comunicazione ai beneficiari.

Si precisa che, a pena di inammissibilità della domanda, entro 30 giorni dal predetto provvedimento e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva, coloro che non ne abbiano già dato evidenza nella documentazione allegata alla domanda di sostegno, dovranno dimostrare di essere titolari della concessione di derivazione come definita all'articolo 2 del presente bando.

Decorso tale termine, l'AdG con proprio atto approva la graduatoria definitiva, attribuendo a ciascuna operazione il contributo pubblico concesso nei limiti di cui all'articolo 5.2 e fino ad esaurimento del plafond complessivo della sottomisura 4.3 di cui al successivo art. 17. Provvede, inoltre, a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata. Con la medesima modalità, ai beneficiari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi gli atti verranno pubblicati sul sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

Si precisa che il contributo pubblico concesso verrà rimodulato con provvedimento dell'Autorità di Gestione successivamente all'aggiudicazione, da parte del beneficiario, delle gare oggetto dell'operazione. In tal senso il beneficiario deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di suddette gare. L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a seguito di ribasso d'asta.

## **Articolo 10 - Presentazione delle domande di pagamento**

### **10.1 Modalità di presentazione della domanda di pagamento**

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'AdG, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, può presentare domanda di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere l'anticipo fissato al 30% del contributo pubblico concesso con le modalità indicate all'art 10.2. Successivamente il beneficiario può presentare una o più domande di pagamento intermedie ed una domanda di pagamento finale secondo le modalità riportate negli articoli 10.3 e 10.4.

Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it), sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

All'atto della presentazione della domanda al beneficiario viene rilasciata la ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento saranno oggetto di disposizioni operative emanate dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'unica modalità di pagamento ammessa è tramite bonifico bancario emesso dal sotto conto di tesoreria dedicato all'operazione. È vietata qualsiasi altra modalità di pagamento. Il beneficiario riceverà i pagamenti inerenti il contributo pubblico concesso su tale sotto conto di tesoreria.

## **10.2 Domanda di pagamento per richiesta anticipo**

I beneficiari dei finanziamenti possono richiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo pari al 30% del contributo pubblico spettante ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (artt.45 e 63).

Al fine di richiedere l'anticipazione finanziaria il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA.

I requisiti necessari per l'ammissibilità della domanda sono:

- che il beneficiario abbia aggiudicato le procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione;
- che il legale rappresentante abbia sottoscritto l'impegno a restituire l'importo erogato a titolo di anticipo qualora il diritto all'anticipo non venga riconosciuto ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo il modello predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA.

## **10.3 Domanda di pagamento intermedia**

I beneficiari possono richiedere pagamenti intermedi correlati alla spesa effettivamente sostenuta solo a seguito della rimodulazione del quadro economico da parte dell'AdG derivante dall'aggiudicazione delle gare oggetto dell'operazione, la quale dovrà avvenire entro 12 mesi dal provvedimento di concessione. A tale scopo è fatto obbligo al beneficiario di comunicare, all'AdG e all'OP con le modalità definite all'art. 15, gli esiti delle stesse entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La rideterminazione del contributo pubblico concesso è formalizzata dall'AdG mediante aggiornamento del provvedimento di concessione.

La rimodulazione del quadro economico prevede anche la rideterminazione dell'IVA e degli importi relativi alle spese generali ammesse.

Inoltre l'AdG inserisce nel quadro economico rimodulato la voce di costo relativa agli imprevisti che è valorizzata percentualmente sulla somma delle seguenti voci di costo: I) lavori, II) forniture, III) espropri, IV) oneri di allaccio, V) oneri di discarica, VI) lavori in economia. Il valore massimo degli imprevisti è fissato al 5% dell'importo contrattualizzato a seguito di aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione e comunque non superiore al 50% del totale dei ribassi d'asta ottenuti. Tale valore può essere ridotto poiché il quadro complessivo di concessione non può superare l'importo richiesto in Domanda di sostegno. Gli importi relativi agli imprevisti così determinati possono essere rimborsati solo se oggetto di variante in corso d'opera come previsto all'art. 12.3 del presente bando.

Le domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nello schema seguente:

- prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
- seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
- terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.

Sulla base degli esiti delle istruttorie svolte dall'Organismo Pagatore AGEA si dispongono i pagamenti dei contributi spettanti. Questi possono essere rideterminati sulla base della rimodulazione del contributo finanziario per garantire:

- che le somme corrisposte a titolo di anticipazione non superino il 30% dell'importo del contributo concesso come rimodulato;
- che, prima del saldo finale, le somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni intermedie non risultino complessivamente superiori al 90% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.

La domanda di pagamento intermedia deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

- documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente circa la regolarità delle spese ed il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti in relazione alle procedure adottate; tale documentazione riguarda:
  - per appalti di lavori, servizi e forniture: stati d'avanzamento, certificati di pagamento, fatture quietanzate, mandati di pagamento;
  - per indennità acquisizione aree: certificati di pagamento, mandati di pagamento, quietanze degli indennizzati;
  - per onorari professionali: parcelle, fatture, mandati di pagamento quietanzati; nullaosta al pagamento del Responsabile del Procedimento, delibere di autorizzazione al pagamento;

- per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs.50/2016: regolamento incentivo, attestazione di regolarità del Responsabile del Procedimento, quietanza dei destinatari dell'incentivo, attestazione del legale Rappresentante dell'Ente circa il pagamento degli oneri riflessi;
- documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria dei pagamenti ovvero la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita. È fatto obbligo al beneficiario di rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria (legge 136/2010) con riferimento all'indicazione, ove applicabile, del CIG e del CUP sulla documentazione contabile.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante, possono essere considerate le sole spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici, che:

- risultino effettuate nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda di sostegno (ad eccezione delle spese generali per le quali si deve fare riferimento a quanto specificato all'art. 6 del presente bando) e il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti;
- siano presenti nell'estratto del sottoconto di tesoreria dedicato;
- siano comprovate da fatture quietanzate dai fornitori.

#### **10.4 Domanda di pagamento finale (saldo)**

La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023.

La domanda di pagamento finale per il saldo dell'importo concesso può essere presentata solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione.

La domanda di pagamento per saldo deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

- documenti attestanti la spesa sostenuta come descritto all'art. 10.3;
- documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria come descritto all'art. 10.3;
- documenti attestanti la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione quali ad esempio: dichiarazione di fine lavori e certificati di collaudo finali delle opere realizzate, dichiarazioni a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente di conformità delle opere realizzate all'operazione finanziata.

### **Articolo 11 - Istruttoria delle Domande di Pagamento**

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene operata da AGEA, Organismo Pagatore sottoponendo le stesse domande a controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex post secondo le modalità di seguito riportate.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande inclusa la completezza della documentazione presentata;
- alla conformità della spesa realizzata con quella ammessa a seguito del provvedimento di concessione e successiva rimodulazione;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

I controlli in loco saranno effettuati su una percentuale di spesa pari almeno al 5% ed i controlli ex post saranno effettuati su una percentuale di spesa pari almeno al 1% della spesa ammissibile nell'anno civile dall'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito della sottomisura 4.3 del PSRN. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

I pagamenti per le domande afferenti alla presente sottomisura saranno effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica e l'istruttoria della rendicontazione di spesa presentata.

Si precisa che, qualora dalle verifiche risulti che successivamente all'erogazione dell'anticipazione e successivi pagamenti, l'esecuzione degli investimenti sia stata sospesa senza motivo e/o che la somma

ricevuta sia stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, l'Organismo Pagatore darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e al recupero delle somme erogate.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Per ciascuno dei controlli sopra effettuati verrà redatta apposita lista di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore.

L'Organismo istruttore entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della check-list, comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria con le modalità di cui all'art. 15.

Per le domande risultate ammesse in seguito all'istruttoria, viene comunicata anche l'indicazione della spesa ammessa e del contributo pubblico spettante.

Nel caso d'istruttoria negativa, l'organismo istruttore comunica al beneficiario, con le medesime modalità, l'inammissibilità totale della domanda di pagamento nella quale è esplicitamente riportata la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici. La procedura di riesame è disciplinata dall'art.10 bis della L.241/1990.

Sulla base degli esiti istruttori, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, l'Organismo Pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti ed a pubblicarlo sul sito istituzionale di AGEA. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

## **Articolo 12 - Integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande**

### **12.1 Ritiro della domanda**

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tuttavia se l'autorità competente (l'Autorità di Gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo Pagatore AGEA per la domanda di pagamento) ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del Reg UE 809/2014, sono definite rispettivamente dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

### **12.2 Correzioni degli errori palesi**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente (l'Autorità di Gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo Pagatore AGEA per la domanda di pagamento) sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente dell'istruttoria (Autorità di Gestione o Organismo Pagatore), in caso di accettazione dell'errore palese, determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di Sostegno e/o Pagamento.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg UE 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

### **12.3 - Varianti in corso d'opera**

Nel caso l'operazione necessiti di una variante in corso d'opera, nel rispetto della normativa D. Lgs. 50/2016 in materia di appalti, potrà essere presentata domanda di variante secondo le medesime modalità definite all'art. 7 del presente bando, corredata dalla documentazione di cui all'allegato n.5. L'importo ammissibile

della variante è pari al massimo al valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (cfr artt. 7 e 10). Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2022. In ogni caso non saranno ammesse varianti che modifichino le caratteristiche dell'operazione che hanno determinato in fase di istruttoria di domanda di sostegno l'attribuzione di punteggi, relativi a criteri di selezione, tali da far collocare le stesse in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento. Non sono comunque ammesse varianti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di concessione del contributo pubblico.

### **Articolo 13 - Riduzioni, esclusioni e sanzioni - Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente bando pubblico sono stabilite sulla base dei Reg. UE n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii., relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." Su tali basi, le disposizioni di dettaglio per il calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite secondo le modalità di cui all'Allegato n. 12.

Si precisa altresì che il soggetto beneficiario è soggetto a controllo da parte dell'Autorità di Gestione che è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di concessione e degli impegni assunti dal beneficiario.

A tal fine si informa che in caso di accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, **si procederà:**

- alla denuncia alla competente autorità giudiziaria;
- alla revoca del finanziamento concesso;
- all'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- all'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti di Stato, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

Nei casi in cui si accerti la parziale attuazione del progetto ammesso ai benefici dovrà verificarsi, a pena di decadenza e conseguente completo recupero delle somme erogate, che l'incompleta realizzazione degli investimenti non faccia venir meno le condizioni di ammissibilità, la rispondenza alle finalità ed obiettivi del presente bando e gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di parziale realizzazione dell'investimento purché siano confermate sia il rispetto delle suddette condizioni di ammissibilità sia le finalità dell'investimento, le voci di costo calcolate percentualmente (iva e spese generali) e rideterminate sulla base degli importi effettivamente rendicontati.

A seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione.

In entrambi questi ultimi due casi il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali sopra citate.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Articolo 14 - Condizioni specifiche per gli investimenti in infrastrutture irrigue**

I progetti dovranno essere a carattere collettivo e interaziendale. I beneficiari dovranno disporre di un sottoconto di tesoreria dedicato esclusivamente alla presente sottomisura.

I beneficiari dovranno trasmettere i dati relativi al progetto oggetto della domanda di sostegno nel formato previsto dal SIGRIAN, in accordo con quanto previsto dal DM MIPAAF del 31/07/2015 che stabilisce che "Per tutti gli interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di qualunque tipologia, finanziati da fondi europei, nazionali o regionali, le amministrazioni responsabili del finanziamento prevedono, nei relativi provvedimenti di concessione dei fondi, l'obbligo di trasmissione dei dati in formato SIGRIAN, come già previsto per il Piano irriguo nazionale". In particolare occorrerà fornire le seguenti informazioni, secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato n.8:

- una descrizione generale dell'intervento;

- dati georeferenziati vettoriali nei più diffusi formati GIS (sono esclusi i formati CAD .dxf . dwg, ecc.) relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici come specificati nell'allegato n. 8;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate);
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

I dati georeferenziati e la compilazione degli attributi alfanumerici saranno presi in considerazione per la valutazione dell'intervento.

Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati al SIGRIAN si specifica che tali dati dovranno riferirsi all'intera area di competenza dell'ente beneficiario ovvero al distretto irriguo (definizione SIGRIAN) servito dallo schema irriguo finanziato e dovranno riguardare i dati di volume prelevati, utilizzati (alla testa del distretto irriguo o all'utenza) e restituiti al reticolo idrografico, misurati o stimati secondo le "Metodologie di stima dei volumi irrigui" individuate nell'ambito del Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui di cui all'articolo 3 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 (Cfr. Allegato n.9).

### **Articolo 15 - Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario**

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata. Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nella domanda, mentre gli indirizzi delle autorità competenti al quale i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono il seguenti:

Autorità di Gestione: [cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)

Organismo Pagatore AGEA: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

### **Articolo 16 - Modalità di calcolo ed erogazione del contributo**

Il contributo è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili. La misura del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa, in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 10 del presente bando, e comunque, nei limiti dell'importo massimo di finanziamento stabilito in 20 milioni di euro comprensivi di IVA ove ammissibile per ciascun progetto.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie del sottoconto di tesoreria indicate dal beneficiario stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Qualora per i progetti ammessi a contributo, non siano stati avviati i lavori entro 18 mesi dalla data di concessione del sostegno, il contributo è revocato e le relative risorse economiche saranno destinate ai progetti utilmente collocati in graduatoria.

### **Articolo 17 - Disposizioni finanziarie**

Il PSRN 2014/2020 prevede una dotazione finanziaria per la sottomisura 4.3 pari a 291 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR e Nazionale) per l'intero periodo di programmazione.

L'Autorità di Gestione si riserva di utilizzare il totale delle economie derivanti dai singoli quadri di rimodulazione dei quadri economici per finanziare ulteriori progetti utilmente collocati in graduatoria.

### **Articolo 18 - Norme di rinvio**

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e ss. mm. ii. con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii. in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente bando è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela, fatti salvi i diritti dei terzi. Il ricorso in opposizione è possibile solo se lo ammette la legge. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

### **Articolo 19 - Disposizioni specifiche**

In tutte le fasi della procedura, dalla pubblicazione del presente bando alla liquidazione finale del finanziamento, tutti i provvedimenti emanati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore AGEA saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) nella sezione "amministrazione trasparente". **Ai fini della presente procedura per l'esame della domanda di sostegno e relativa selezione delle operazioni ammesse al finanziamento il responsabile del procedimento è il**

**direttore protempore dell'Ufficio Disr 1, mentre per l'esame delle domande di pagamento e relativa liquidazione del dovuto sulla base dei controlli oggettivi e soggettivi, il responsabile del procedimento verrà individuato con provvedimento dell'Organismo Pagatore.**

## **Articolo 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 193/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente bando di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso strumenti cartacei o informatici;
- Titolari del trattamento sono: il Mipaaf – Autorità di Gestione per il trattamento delle domande di sostegno; l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel suo ruolo di Organismo Pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.
- I dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione, integrazione nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003.

La sede del Mipaaf è in Via XX Settembre, 20 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale del Mipaaf ha come indirizzo il seguente: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'AGEA ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>.

## **Articolo 21 - Foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Roma. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art.25 comma II del codice di procedura civile.

## **Articolo 22 – Richieste di chiarimenti**

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail [disr1@politicheagricole.it](mailto:disr1@politicheagricole.it) entro e non oltre 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza indicata all'art. 7 del presente bando.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

## **Articolo 23 – Allegati**

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

- Allegato 1: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA ELETTRONICA DI SOSTEGNO
- Allegato 2a: NOTE ALL'ART. 5.2 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ"
- Allegato 2b: NOTE ALL'ART. 5.4 "AZIONI SOVVENZIONABILI"
- Allegato 3: QUADRO ECONOMICO, CRONOGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
- Allegato 4: ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
- Allegato 5: ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
- Allegato 6: ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
- Allegato 7: CRITERI DI SELEZIONE COMPRENSIVO DEI FABBISOGNI RELATIVI PIANI DI GESTIONE E CORPI IDRICI AFFETTI DA PRELIEVI SIGNIFICATIVI
- Allegato 8: PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU BASE SIGRIAN
- Allegato 9: METODOLOGIA DI STIMA DEI VOLUMI IRRIGUI
- Allegato 10: MODALITA' DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE
- Allegato 11: MANUALE UTENTE PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO INDIVIDUALE
- Allegato 12: TABELLA DELLE RIDUZIONE E SANZIONI